

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Edizione 01/2019

CheBanca!

INDICE

<u>1. Premessa</u>	<u>1</u>
<u>2. Fattori e criteri di esecuzione</u>	<u>1</u>
<u>3. Strategia di trasmissione degli ordini</u>	<u>2</u>
<u>4. Esecuzione Ordini OTC</u>	<u>3</u>
<u>5. Istruzioni specifiche</u>	<u>3</u>
<u>6. Informazioni su richiesta del cliente</u>	<u>3</u>
<u>7. Monitoraggio e revisione</u>	<u>3</u>
<u>8. Obblighi informativi</u>	<u>3</u>
<u>9. Allegato 1 - Strumenti finanziari e sedi di esecuzione</u>	<u>4</u>

1 Premessa

La presente **Strategia di Trasmissione degli Ordini** è redatta in conformità agli obblighi previsti dall'art. 47 del nuovo Regolamento Intermediari (Delibera Consob 20307/18) ed è volta ad illustrare la politica adottata da CheBanca! (di seguito "la Banca") per garantire, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, il miglior risultato possibile degli ordini impartiti dalla clientela (c.d. "**Best Execution**").

Il presente documento è fornito da CheBanca! su richiesta del cliente.

La Strategia individua gli intermediari soggetti Negoziatori ai quali la Banca trasmette gli ordini al fine di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei Fattori e dei Criteri di seguito descritti.

Inoltre, la Strategia prevede che gli ordini impartiti direttamente dai clienti possano essere eseguiti anche al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un sistema Multilaterale di negoziazione (MTF).

La Strategia è soggetta al consenso preliminare esplicito dei clienti, che avviene con la sottoscrizione del modulo di apertura relativo alla prestazione dei servizi d'investimento. Le eventuali modifiche sono comunicate ai clienti secondo le modalità previste dalla Banca.

Una sintesi della Strategia è riportata nel "Documento informativo" consegnato dalla Banca a clienti e potenziali clienti prima della stipula del contratto.

2 Fattori e criteri di esecuzione

La Banca, al fine di garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile ai propri clienti, considera rilevanti i seguenti fattori (di seguito riportati in ordine di importanza):

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (c.d. corrispettivo totale);
- rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento;
- caratteristiche del cliente ed istruzioni specifiche ricevute da quest'ultimo;
- ulteriori caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione (e.g. sede esecuzione).

Quando la Banca esegue un ordine di un proprio cliente, il miglior risultato possibile è ottenuto considerando quale fattore di esecuzione principale il corrispettivo totale. Fattori differenti dal corrispettivo possono ricevere precedenza solo qualora siano strumentali a ottenere il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio, ad esempio la rilevanza dell'importo dell'ordine, e comunque in ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche (cfr. *paragrafo 5*).

Il fattore "corrispettivo totale" è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprensivo delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario. A tal proposito, si segnala che l'elenco di spese, commissioni ed ogni altro onere che il cliente paga in relazione ad ogni ordine eseguito, è indicato nel Foglio Informativo disponibile presso le Filiali della Banca e sul sito www.chebanca.it.

Ai fini della determinazione della sede di esecuzione, il fattore corrispettivo totale assume primaria importanza rispetto agli altri di seguito elencati.

I fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione, sono strettamente correlati a:

- modalità di negoziazione dell'ordine (su un mercato regolamentato o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (order driven, sul modello della Borsa Italiana, o quote driven, adottato dai contributori delle piattaforme Bloomberg o Reuters, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) ed ai dispositivi utilizzati per la connessione al mercato;
- liquidità del mercato, per lo strumento oggetto dell'ordine, alla raggiungibilità del mercato stesso.

Come detto in precedenza sebbene il criterio del "corrispettivo totale" abbia un ruolo primario nelle logiche di definizione della *Best Execution*, anche tali fattori vengono presi in considerazione dai negoziatori di cui la Banca si avvale e contribuiscono alla individuazione delle migliori condizioni per l'esecuzione.

In ogni caso la scelta del mercato avviene altresì in funzione delle caratteristiche dell'ordine impartito dal cliente, a titolo esemplificativo nei casi in cui il cliente esprima la volontà di scegliere il mercato o di eseguire l'ordine solo al verificarsi di particolari condizioni di prezzo, mediante l'indicazione di un limite di prezzo a cui è disposto ad acquistare o vendere il proprio strumento finanziario.

Tra le altre caratteristiche dell'ordine che considerati nell'ambito dell'individuazione della miglior sede di esecuzione rilevano in particolare la dimensione e la natura dell'ordine che possono incidere sulla gerarchia di importanza dei fattori precedentemente citati.

Nel caso di una temporanea difficoltà nella gestione degli ordini che possa influire sulla corretta esecuzione degli stessi, il cliente verrà informato nel più rapido tempo possibile e con i canali più opportuni in funzione delle problematiche di volta in volta rilevate.

Gli ordini del cliente possono, essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, a condizione che il cliente abbia preventivamente prestato il proprio consenso.

Il cliente esprime il consenso generale con la sottoscrizione del modulo di apertura relativo alla prestazione dei servizi di investimento.

3 Strategia di Trasmissione degli ordini

CheBanca! trasmette gli ordini ricevuti dalla propria clientela al soggetto negoziatore prescelto ponendo in essere tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, tenuto conto degli strumenti e dei mercati trattati.

La Banca ha individuato **Mediobanca S.p.A. e Banca IMI S.p.A.** quali Intermediari negoziatori di riferimento cui trasmettere gli ordini ricevuti dalla clientela. L'utilizzo di due negoziatori è volta a garantire due principali obiettivi:

- una più ampia offerta verso la clientela in termini di mercati raggiungibili;
- in particolari situazioni, quali ad esempio l'assenza di collegamento con uno dei due negoziatori, la possibilità di avvalersi di almeno una soluzione di back up che consenta di dare continuità nel servizio offerto ai clienti.

La scelta dei negoziatori di cui la Banca si avvale è effettuata prediligendo quelli che adottano politiche di esecuzione idonee ad assicurare, in termini duraturi, il conseguimento del miglior risultato possibile in termini di miglior corrispettivo totale e che concretamente orientino le loro scelte in funzione di dette politiche. CheBanca! ha pertanto predisposto processi interni e procedure finalizzate a revisionare periodicamente la scelta del broker (intermediario negoziatore) così come indicato al paragrafo 7 del presente documento.

Le politiche di esecuzione e trasmissione del negoziatore sono dettagliate da Mediobanca e da Banca IMI in una propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Intermediari.

Di seguito si riporta una sintesi delle logiche adottate. Il cliente può in ogni caso richiedere anche a CheBanca! la politica di esecuzione dei due broker.

Individuazione del mercato di riferimento

Per gli strumenti finanziari che sono trattati su più sedi di esecuzione a cui il negoziatore ha accesso, direttamente o indirettamente, è quest'ultimo che provvede ad identificare il mercato di riferimento: tale sede è rappresentata dal mercato che presenta la maggiore liquidità su base storica per ogni strumento finanziario trattato, individuato con il supporto di un provider esterno o sulla base di dati elaborati internamente dal negoziatore. Il mercato di riferimento è identificato tramite una statistica che considera i volumi medi scambiati sulle sedi a cui il *negoziatore* ha accesso. Il *negoziatore* si riserva la possibilità di identificare come mercato di riferimento una sede di esecuzione diversa, tenendo conto ad esempio, oltre che della liquidità del mercato, anche dei costi di transazione, al fine di consentire al cliente di ottenere il miglior risultato.

I mercati a cui il negoziatore ha accesso in via diretta o indiretta sono disponibili sui siti internet del negoziatore stesso. In allegato al presente documento viene fornita una indicazione del negoziatore principale prescelto dalla banca.

Elementi che incidono sul meccanismo di confronto tra mercati

Le concrete modalità di selezione della sede di esecuzione degli ordini sono influenzate da ulteriori elementi in relazione alla possibilità di definire regimi differenziati in funzione della disponibilità del cliente a negoziare su una o più sedi di esecuzione.

In particolare il set di mercati da mettere a confronto è condizionato:

- dalle sedi di esecuzione sulle quali il cliente è abilitato ad operare, in relazione al perimetro definito con la Banca e riportato nell'allegato al presente documento;
- dalla divisa di negoziazione indicata dal cliente all'atto del conferimento dell'ordine;

Ove non sia possibile mettere a confronto più mercati, ad esempio per i titoli quotati su un'unica sede, ovvero sospesi dalla negoziazione su una o più sedi, l'ordine viene inviato al mercato di riferimento.

Trattamento di ordini particolari o disposti in particolari condizioni di mercato

Per gli ordini con o senza limite di prezzo, anche quando non immediatamente eseguibili in relazione alle condizioni prevalenti di mercato, sono sempre trasmessi ad una sede di esecuzione. In particolare, il modello di Best Execution dinamica, che prevede l'identificazione del mercato di esecuzione verificando le migliori condizioni all'atto della ricezione dell'ordine, non risulta applicabile agli ordini che al momento della ricezione risultino non immediatamente eseguibili alle condizioni prevalenti del mercato, che vengono, quindi, inviati al mercato di riferimento dello strumento finanziario oggetto di negoziazione. Al fine di aumentare la probabilità di esecuzione di tali ordini, inoltre, la Strategia prevede il monitoraggio continuo delle condizioni presenti sugli altri mercati strategici sui quali lo strumento oggetto dell'ordine è

negoziato e lo spostamento - c.d. sweeping - dell'ordine verso il mercato strategico che dovesse presentare condizioni di prezzo e quantità in grado di consentire con elevata probabilità esecuzione totale o parziale dell'ordine stesso.

4 Esecuzione Ordini OTC

I negozianti di cui CheBanca! si avvale per l'esecuzione degli ordini raccolti dai propri clienti hanno la facoltà di eseguire le disposizioni ricevute anche in market venues interni e in conto proprio, fermo restando l'obbligo per il negoziante di dimostrare che tale modalità di esecuzione è quella che consente al cliente di ottenere il miglior risultato.

CheBanca!, per il tramite dei propri negozianti, mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di negoziare in acquisto e in vendita determinati strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati o quotati su sedi non raggiunte e non previste nel perimetro pattuito con il cliente.

In tali casi, la Banca si adopera con il negoziante prescelto per l'operazione, richiedendo a quest'ultimo l'indicazione di un prezzo operativo a cui poter eseguire l'ordine. Tale prezzo viene utilizzato quale limite di prezzo nell'inoltro dell'ordine. La fornitura del prezzo da parte del negoziante è condizionata dalla presenza di controparti disposte ad acquistare o vendere lo strumento.

Nel caso di operazioni di acquisto, la Banca verifica preliminarmente il titolo che il cliente intende acquistare in funzione di policy o politiche interne.

Si precisa che non esiste alcun obbligo o garanzia di esecuzione in capo alla Banca o al negoziante di cui la Banca si avvale con riferimento a tali tipologie di ordini.

5 Istruzioni specifiche

Nell'esecuzione degli ordini, la Banca rispetta le eventuali disposizioni specifiche impartite dal cliente limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, pur rilevando che tali istruzioni possono impedire in tutto o in parte l'applicazione delle misure di *Best Execution* definite.

6 Informazioni su richiesta del cliente

Il cliente ha la facoltà di richiedere a CheBanca! la dimostrazione che l'ordine impartito sia stato eseguito in conformità ai criteri illustrati nel presente documento.

Nell'ipotesi in cui l'ordine non venga eseguito nel rispetto della Strategia di Trasmissione consegnata al cliente, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche ovvero sia stata realizzata nell'interesse del cliente e comunque costituisca un'eccezione rispetto alla normale operatività.

7 Monitoraggio e revisione

La Banca monitora in via continuativa l'efficacia della presente Strategia di Trasmissione, con l'obiettivo di correggere ogni eventuale carenza riscontrata. In particolare verifica la qualità di esecuzione da parte dei soggetti negozianti e, se del caso, pone rimedio alle eventuali carenze.

La Banca provvede a riesaminare periodicamente la propria Strategia di Trasmissione degli Ordini. La revisione è svolta con cadenza almeno annuale, nonché ogniqualvolta si verificano modifiche sostanziali tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini.

Qualora, a seguito dell'attività di revisione, siano effettuate variazioni significative alla Strategia di Trasmissione degli Ordini, le stesse vengono tempestivamente comunicate ai clienti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.

8 Obblighi informativi

In conformità con quanto previsto dalla normativa, la Banca pubblica annualmente e per ciascuna classe di strumenti finanziari, un documento che riporta i primi 5 broker presso i quali sono stati eseguiti gli ordini dei clienti nell'anno solare precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Tale documento viene pubblicato nella sezione dedicata ai Servizi di Investimento del sito istituzionale della Banca (www.chebanca.it).

9 Allegato 1 – Strumenti finanziari e sedi di esecuzione

Di seguito si riporta l'elenco dei mercati e degli strumenti trattati dalla Banca con evidenza del negoziatore principale. Per negoziatore principale si intende la controparte a cui, in condizioni normali, vengono trasmessi gli ordini o comunque identificato secondo un criterio di prevalenza.

All'intermediario negoziatore Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano, la Banca trasmetterà gli ordini aventi ad oggetto:

- Strumenti finanziari obbligazionari, azionari, ETP e derivati cartolarizzati (es. Covered Warrant, Certificates) quotati su Borsa Italiana ed EuroTLX;
- Strumenti finanziari azionari ed ETP quotati sui principali mercati Europei (Germania, Belgio, Olanda, Francia, Portogallo, Spagna, Polonia);
- Strumenti finanziari azionari ed ETP quotati sui seguenti mercati: (Canada, Giappone, Hong Kong, Singapore, Nuova Zelanda e Australia).

All'intermediario Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, 20121 Milano, la Banca trasmetterà gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari azionari ed ETP quotati sui principali mercati dei seguenti Paesi: Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Grecia, Svizzera, Irlanda, Gran Bretagna, Stati Uniti.

Si ricorda inoltre che, in particolari situazioni, quali ad esempio l'assenza di collegamento con uno dei due negoziatori, CheBanca! si riserva la possibilità di avvalersi alternativamente dei broker al fine di garantire soluzioni di back up che consentano di dare continuità al servizio offerto alla clientela.